

SCADENZE PARTICOLARI DEL MESE DI LUGLIO 2024

Di seguito evidenziamo alcune delle **particolari scadenze del mese di luglio 2024**.

CCNL TURISMO – CONFCOMMERCIO: AUMENTI RETRIBUTIVI EX RINNOVO DEL 5 LUGLIO 2024

Il **5 luglio 2024**, con la partecipazione di **CONFCOMMERCIO**, è stato sottoscritto l'accordo di rinnovo del **CCNL per i dipendenti di aziende del settore del turismo**, scaduto il 31 agosto 2016.

L'accordo prevede i seguenti **incrementi retributivi** da corrispondere con le seguenti decorrenze: **luglio 2024, giugno 2025, maggio 2026, aprile 2027 e novembre 2027**.

livelli	lug 2024	giu 2025	mag 2026	apr 2027	nov 2027
A	2.309,93	2.366,94	2.416,82	2.466,71	2.495,22
B	2.138,57	2.191,35	2.237,53	2.283,72	2.310,11
1	1.992,50	2.041,68	2.084,71	2.127,73	2.152,32
2	1.821,13	1.866,07	1.905,40	1.944,73	1.967,20
3	1.717,55	1.759,94	1.797,04	1.834,13	1.855,32
4	1.620,69	1.660,69	1.695,69	1.730,69	1.750,69
5	1.519,93	1.557,44	1.590,27	1.623,09	1.641,85
6s	1.461,49	1.497,57	1.529,13	1.560,69	1.578,72
6	1.440,78	1.476,34	1.507,45	1.538,57	1.556,35
7	1.350,12	1.383,45	1.412,60	1.441,76	1.458,42

CCNL COMMERCIO: UNA TANTUM

Il **22 marzo 2024** è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il **rinnovo del CCNL** per i dipendenti del settore **terziario, distribuzione e servizi-Confcommercio**, integrato dal successivo **accordo integrativo del 28 marzo 2024** (si veda la nostra circolare di aggiornamento 16-31 marzo 2024). Ad integrazione di quanto già stabilito con l'accordo 12.12.2022 e ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, **ai lavoratori in forza alla sottoscrizione dell'accordo 22 marzo 2024** (anche **nel caso non siano più in forza nel periodo di erogazione** delle rispettive tranche) deve essere corrisposto un **importo forfettario una tantum**, suddivisibile in **15 quote mensili** o frazioni (considerando come **mese intero anche la frazione superiore o uguale a 15 giorni**) e determinato in proporzione alla durata del rapporto ed all'effettivo **servizio prestato nel periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2023**.

L'una tantum è erogata in **2 tranche** uguali con la retribuzione di **luglio 2024 e 2025**. Trattandosi di un importo riferito, come maturazione, a periodi d'imposta precedenti quelli in cui viene corrisposto, l'"una tantum" potrà essere **assoggettata a tassazione separata**, ex **art. 17 TUIR** (aliquota media del biennio precedente).

Livello	01/07/2024	01/07/2025
Quadro	€ 303,81	€ 303,81
I	€ 273,67	€ 273,67
II	€ 236,73	€ 236,73
III	€ 202,34	€ 202,34
IV	€ 175,00	€ 175,00
V	€ 158,11	€ 158,11
VI	€ 141,95	€ 141,95
VII	€ 121,53	€ 121,53
Operatori di vendita		
I categoria	€ 165,20	€ 165,20
II categoria	€ 138,69	€ 138,69

CCNL DIRIGENTI COMMERCIO – ADEGUAMENTO MINIMO CONTRATTUALE MENSILE E AUMENTI RETRIBUTIVI

L'accordo di rinnovo del **CCNL per i Dirigenti delle aziende del terziario**, sottoscritto il 12 aprile 2023 da Confcommercio-imprese per l'Italia e Manageritalia, ha previsto i seguenti aumenti retributivi, modificano gli **artt. 5 e 6** del CCNL.

Per i **dirigenti assunti o nominati a decorrere dall'1.12.2023** il **minimo** contrattuale mensile è fissato in:

- euro 4.040,00 a decorrere dall'1.12.2023
- **euro 4.190,00 a decorrere dal 1.7.2024**
- euro 4.340,00 a decorrere dall'1.7.2025.

Per i **dirigenti in forza alla data del 30.11.2023** l'incremento del minimo contrattuale mensile si realizza attraverso la corresponsione degli **aumenti retributivi** di seguito indicati, che potranno essere **assorbiti** fino a concorrenza da **somme concesse** a titolo di acconto o di anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali, **successivamente al 31.12.2019**:

- **150,00 mensili dall'1.12.2023**
- **150,00 mensili dall'1.7.2024**
- 150,00 mensili dall'1.7.2025.

CCNL CHIMICI FARMACEUTICI INDUSTRIA - AUMENTO DEI MINIMI

Dal **1° luglio 2024** aumentano le retribuzioni dei lavoratori cui si applica il CCNL Chimici Farmaceutici Industria, sulla base di quanto stabilito dal CCNL 13 giugno 2022.

CONTRIBUTI INPS SU FERIE MATURATE NEL 2022 E NON GODUTE

Con le retribuzioni relative a luglio, i datori di lavoro dovranno procedere ad assoggettare a contribuzione gli importi relativi alle ferie non godute dai lavoratori e maturate nell'anno **2022**, salvo

che il contratto collettivo non preveda una diversa scadenza rispetto a quella indicata dall'art. 10 del D. Lgs. 66/2003.

730/4 – CONGUAGLI IN BUSTA PAGA

Entrano nel vivo le operazioni di conguaglio di assistenza fiscale in busta paga, da effettuarsi sulla base dei mod. **730/4-Redditi 2023** ricevuti e che potranno prolungarsi nei mesi successivi.

lunedì 15 luglio

RAPPORTO PERIODICO PARI OPPORTUNITA' – ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE DAL 15 LUGLIO AL 20 SETTEMBRE

Solo per quest'anno, come comunicato dal Ministero sul proprio sito, **le aziende dovranno redigere il rapporto per il biennio 2022-2023 entro e non oltre il 20 settembre 2024 (e non più entro il 15 luglio)**, in luogo dell'ordinaria scadenza del 30 aprile. **Da quest'anno inoltre viene resa disponibile la funzionalità di upload con file in formato ".xls" dei dati richiesti dal modello.**